



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

NOTA PER LA CONSULTAZIONE

Il presente documento vuole essere un riassunto dell'articolato completo del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.I.N., con particolare attenzione alle norme attinenti alla Disciplina del Nuoto.

Dove è indicato il numero dell'articolo, si riporta quanto scritto nel R.G.S.

In corsivo si trovano invece riassunti maggiormente discorsivi.

TITOLO I - NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

- Art. 1.1 Il regolamento disciplina ordinamento processuale sportivo della FIN e svolgimento procedimento innanzi ai suoi organi di giustizia
- Art 1.2 Non si applica all'antidoping
- Art. 2.1 I procedimenti secondo Regolamento assicurano osservanza delle norme sportive e piena tutela di tesserati, affiliati e soggetti riconosciuti ordinamento sportivo
- Art. 2.4 Giudici e parti cooperano a ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive (per il GA vedi art. 52.4)
- Art. 2.5 Decisione del giudice motivata e pubblica
- Art. 2.6 Il giudice e le parti redigono atti in modo chiaro e sintetico
- Art. 3.1 È organo di giustizia presso la FIN b) il GA
- Art. 3.4 Gli OG agiscono secondo indipendenza, autonomia e riservatezza. Non possono rilasciare dichiarazioni organi di stampa se non dopo 12 mesi dalla conclusione
- Art. 3.5 Ogni OG dichiara di non avere alcun rapporto di natura patrimoniale o associativa con soggetti sottoposti alla giurisdizione
- Art. 4.1 È attribuita agli OG questioni relative a
- a) norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo per corretto svolgimento attività sportive
 - b) comportamenti sul piano disciplinare e irrogazione relative sanzioni



- Art. 5.1 Il GA NON può essere ricusato
- Art. 5.2 Ogni OG (GA compreso) è tenuto ad astenersi se
- a) interesse personale nel procedimento
 - b) se ha dato consigli o manifestato parere sull'oggetto fuori dall'esercizio delle sue funzioni
 - c) inimicizia con le parti
 - d) se una parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge
 - e) se congiunto di lui o del coniuge è danneggiato dall'infrazione
 - g) se congiunto di lui o del coniuge è stato Procuratore Federale
- Art. 5.4 *Si parla di una "Dichiarazione di astensione" e successivo "provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione", il quale dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi conservano efficacia*
- Art. 6 *COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA adotta sanzioni nei confronti degli OG nel caso di violazione dei doveri*
- Art. 7 Spetta a tesserati, affiliati e soggetti a situazione giuridicamente protetta da ordinamento federale diritto di agire presso OG
- Art. 10.1 Contributo per accesso ai servizi di giustizia nella normativa generale
- Art. 10.2 Deposito reclamo/ricorso deve avere deposito contributo (pena irricevibilità)
- Art. 10.3 Contributo per l'atto di reclamo va versato al GA
- Art. 10.5 Il contributo deve essere restituito in caso di integrale accoglimento
- Art. 11.1 Gli OG esercitano tutti i poteri intesi al rispetto di cui all'art. 2
- Art. 11.3 Il giudice NON può rinviare la pronuncia se non quando ritenga la questione non ancora matura. Contestualmente dispone le misure necessarie allo scopo
- Art. 11.4 Il giudice ha i più ampi poteri istruttori
- Art. 12.10 I provvedimenti di urgenza del GA sono comunicati sul campo gara
- Art. 13.1 Il deposito degli atti viene effettuato presso la segreteria dell'OG
- Art. 15 *Si parla delle segreterie degli OG. Nulla di applicabile al GA*



Art. 16.1 Il giudice con la decisione che chiude il procedimento può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite temeraria al pagamento di una somma pari al triplo del contributo di accesso

Art. 16.2 Se la condotta della parte soccombente assume rilievo disciplinare, il giudice segnala al Procuratore Federale

TITOLO II - INFRAZIONI E SANZIONI

Art. 17 ILLECITO DISCIPLINARE: mancato rispetto norme Statuto e Regolamenti Federali e inosservanza Ordinamento Giuridico in particolare lealtà, rettitudine e correttezza morale (che devono sempre ispirare i comportamenti di società e tesserati)

Art. 18 ILLECITO SPORTIVO: tutti tesserati (UU.GG. compresi) che compiono atti per alterare svolgimento o risultato di una gara o per assicurare a chiunque un vantaggio in classifica

Art. 19 FRODE SPORTIVA: violazione norme che regolano il tesseramento circa età, cittadinanza od altra condizione, nonché partecipazione a gare di non tesserati. Anche infrazioni ANTIDOPING.

Art. 20 DIVIETO DI SCOMMESSE

Art. 21 USO METODI E SOSTANZE VIETATE: considerate doping

Art. 23.1 La società risponde sempre dell'infrazione o frode commessa da chi la rappresenta ed è oggettivamente responsabile, fino a prova contraria, dell'operato dei suoi tesserati, dirigenti e rappresentanti

Art. 23.2 Infrazione o frode da terzi e sostenitori: società responsabile solo se
- ne aveva conoscenza + ne ha conseguito un risultato utile
- fatti avvengano area impianto e zone limitrofe

Art. 23.3 Società risponde mantenimento ordine pubblico quando è organizzatrice della Manifestazione

Art. 23.4 Mancata richiesta della Forza Pubblica comporta aggravamento della sanzione

Art. 24.1 Affiliato o tesserato che compie atti per infrazione, se azione non si compie, sanzione diminuita da 1/3 a 2/3



- Art. 24.2 Se colpevole volontariamente desiste soggiace solo a quanto compiuto
- Art. 24.3 Se volontariamente impedisce evento, sanzione diminuita da 1/3 a 1/2
- Art. 25.1 CIRCOSTANZE ATTENUANTI
 a) agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui
 b) aver concorso fatto doloso unita ad azione/omissione del responsabile
 c) aver riparato al danno o essersi adoperato per attenuare efficacemente alle conseguenze
 d) avere agito per motivi di valore morale o sociale
- Art. 25.2 OG può prendere in considerazione altre circostanze attenuanti
- Art. 25.3 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
 a) abuso di potere
 b) danneggiato persone o cose
 c) indotto altri a violare norme e disposizioni federali o recare danni organizzazione
 d) motivi futili o abietti
 e) tentato inquinamento prove
 f) cagionato danno patrimoniale elevato
 g) turbativa violenta ordine pubblico
 h) aver tentato di aggravare le conseguenze infrazione
 i) aver commesso infrazione per eseguirne od occultarne un'altra
 j) aver commesso il fatto a mezzo stampa comportante dichiarazioni lesive degli organi federali o tesserati
- Art. 26 Chi dopo essere stato sanzionato per un'infrazione ne commette un'altra può essere sottoposto ad un aumento sanzione
- Art. 27.1 SANZIONI PER INFRAZIONI
 per società esclusione dalla Manifestazione
 per persone fisiche sospensione da attività federale
- Art. 27.2 SANZIONI PER ILLECITO SPORTIVO min 30 giorni 3.000€
- Art. 27.3 SANZIONI PER FRODE SPORTIVA min 90 giorni 7.000€
- Art. 27.4 SANZIONI PER SCOMMESSE min 120 giorni
- Art. 28.1 Nella determinazione della sanzione l'OG deve tenere conto
 -) gravità infrazioni
 -) comportamento tenuto dal responsabile prima durante e dopo



- Art. 28.2 Nella determinazione di specie e entità della sanzione OG
- a) in quali ipotesi Statuto, Regolamento Organico e Regolamenti federali rientri il fatto
 - b) norme violate
 - c) contesto circostanze di fatto in cui compiute violazioni
 - d) qualifica/ruolo/carica rivestite dal responsabile
 - e) effetti della condotta
 - f) motivazioni
- Art. 32 PRESCRIZIONE
- Art. 33 AMNISTIA: da Consiglio Federale estingue infrazione disciplinare
- Art. 34 INDULTO: da Consiglio Federale condona sanzione
- Art. 35 GRAZIA: da Presidente Federale condona sanzione
- Art. 36 Amnistia, Indulto e Grazia non si applicano a antidoping
- Art. 37 RIABILITAZIONE: da Corte Federale Appello estingue sanzioni per buona condotta

TITOLO III - PROCURATORE FEDERALE

L'ufficio del PF promuove la repressione delle infrazioni sanzionate dallo STATUTO e NORME FEDERALI.

Possono essere istituiti Sostituti Procuratori.

Sono nominati dal CONSIGLIO FEDERALE, su proposta del Presidente Federale, tra soggetti dichiarati idonei (secondo lo Statuto) dalla COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA.

Il PF esercita le sue funzioni:

-) indagini preliminari
-) procedimenti di primo grado
-) giudizi impugnazione e riabilitazione

Ufficio del PF collabora con la Procura Generale dello Sport del CONI; può chiedere al Procuratore Generale dello Sport l'assegnazione di un Procuratore Nazionale dello Sport, cui seguirà una coassegnazione del procedimento.

Il PF svolge le indagini per accertare violazioni statutarie e regolamentari nei confronti di tesserati, affiliati e soggetti riconducibili alla FIN di cui viene a conoscenza o riportate, purché non siano anonime.

Non più di 40 giorni, a meno di proroghe concesse dalla Procura Generale dello Sport.



Se ritiene di procedere all'archiviazione comunica intendimento alla Procura Generale dello Sport e, fatte salve le attribuzioni di quest'ultima, dispone l'archiviazione (notizia di infrazione infondata, elementi acquisiti non idonei per sostenere accusa, infrazione estinta, il fatto non costituisce infrazione, autore ignoto).

Se ritiene di procedere nell'azione disciplinare, dopo eventuale ulteriore attività istruttoria, formula incolpazione con deferimento al TRIBUNALE FEDERALE, comunicando anche alla Procura Generale dello Sport.

La Procura Generale dello Sport può disporre l'avvocazione delle indagini, applicando un Procuratore Nazionale dello Sport.

Chi è sottoposto ad indagine, fino a che non è esercitata azione disciplinare, può convenire con il PF l'applicazione di una sanzione. Prima dell'accordo deve essere informato il Procuratore Generale dello Sport.

Accordo trasmesso al Presidente FIN che, sentito il Consiglio Federale, formula osservazioni, in assenza delle quali acquista piena efficacia.

Il PF può astenersi per ragioni di convenienza, informando Procuratore Generale dello Sport (che autorizza) e Commissione di Garanzia (attribuisce a Sostituto Procuratore).

Il PF collabora con Procura Antidoping del CONI.

TITOLO IV - MISURE CAUTELARI

La sospensione cautelare dallo svolgimento di ogni attività federale è immediatamente esecutivo ed è disposta da ciascun organo giudicante su richiesta del PF.

Chi ricorre al Tribunale Federale, può richiedere misure cautelari, qualora i propri interessi possano essere minacciati nel tempo occorrente per decisione.

TITOLO V - IL GIUDICE ARBITRO

Art. 50 Presso la FIN sono istituiti i GA, il cui ruolo è disciplinato dal Regolamento del GUG

Art. 51.1 Il GA adotta decisioni tecnico-disciplinari relative alla Manifestazione cui è preposto con effetti limitati all'arbitrio della medesima

Art. 51.2 Per i fatti che possono comportare successivi provvedimenti, adotta in via d'urgenza le decisioni tecniche e disciplinari necessarie per il corretto svolgimento della Manifestazione ed informa dei fatti e dei provvedimenti adottati, per le ulteriori determinazioni, il Giudice Sportivo



- Art. 52.1 Irregolarità note prima dell'inizio: può essere presentato reclamo al GA
- Art. 52.2 Irregolarità nel corso: reclamo va presentato al GA entro mezz'ora dal termine della gara
- Art. 52.3 Il reclamo deve essere firmato nelle competizioni a squadra dal capitano o dal dirigente accompagnatore e, in ogni altro caso, dal rappresentante della Società
- Art. 52.4 Il GA deve decidere immediatamente dopo la presentazione del reclamo e prima di dare ulteriore corso allo svolgimento della gara, comunicando il provvedimento sul campo
- Art. 52.6 Non sono consentiti supplementi di reclamo.

TITOLO VI - GIUDICI SPORTIVI

I Giudici Sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Regionali e Corte Sportiva di appello.

Il GSN [GSR] è competente per le competizioni nazionali [regionali, provinciali o comunali]. Essi, in prima istanza e senza udienza:

- a) pronuncia sulla regolarità manifestazioni e omologazione dei risultati a carattere internazionale, nazionale e interregionale [regionali, provinciali, comunali]*
- b) omologazione primati assoluti o di categoria*
- c) regolarità degli impianti*
- d) decide sui reclami presentati al GA*
- e) regolarità di atleti, tecnici od altri partecipanti*
- f) giudica su infrazioni tecnico-disciplinari poste in essere da tesserati/affiliati durante la gara. Per infrazioni tecnico-disciplinari si intendono quelle commesse nell'ambito spazio-temporale di una Manifestazione*
- g) trasmette atti al PF se infrazioni esclusivamente disciplinari meritevoli di indagine, ovvero infrazioni commesse da dirigenti FIN o UU.GG.*

La CSA giudica in secondo grado su ricorsi avversi a decisioni di GSN o GSR: tale funzione è assunta dalla Corte Federale di Appello.

GSN e GSR sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente FIN tra soggetti idonei in base allo Statuto.

GSN ha sede presso la FIN, il GSR presso le rispettive sedi territoriali.



Procedimenti innanzi ai GS sono instaurati sulla base dei documenti relativi alla Manifestazione. Esso si pronuncia entro 3 giorni.

Il ricorso è ammesso alla CSA entro 7 giorni. Esso è proposto dall'interessato o dal PF (anche avverso omologazione dei risultati).

La proposizione del ricorso NON sospende esecuzione decisione. Si applicano gli articoli relativi alla CFA in merito ad esecutività decisione/sospensione (le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, fatte salvo quelle disciplinari) e svolgimento udienza.

CSA se non rileva inammissibilità o improcedibilità del ricorso si pronuncia.

TITOLO VII - GIUDICI FEDERALI

I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello. Entrambi hanno sede presso la FIN. Entrambi sono articolati in 2 sezioni.

Sono nominati dal CONSIGLIO FEDERALE, su proposta del Presidente Federale, tra soggetti dichiarati idonei (secondo lo Statuto) dalla COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA [come PF].

TRIBUNALE FEDERALE

Giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo per i quali NON sia instaurato o pendente un procedimento davanti ad un Giudice Sportivo.

PRIMA SEZIONE:

*-) deferimento da PF in materia di illeciti
Entro 10 giorni viene fissata udienza, a non meno di 20 giorni.
Fino alla prima udienza, gli incolpati possono convenire con il PF l'applicazione di una sanzione. Prima dell'accordo deve essere trasmesso al Procuratore Generale dello Sport. Formula osservazioni, in assenza delle quali acquista piena efficacia. Non possibile per recidivi, illecito sportivo o frode sportiva. [simile a PF]*

-) ricorsi per i quali NON sia instaurato o pendente un procedimento davanti ad un Giudice Sportivo.

SECONDA SEZIONE:

-) ricorsi in materia di tesseramenti e trasferimenti

-) ricorsi per annullamento deliberazioni Assemblea Federale contrarie alla legge e leggi sportive

*-) ricorsi per annullamento deliberazioni Consiglio Federale contrarie alla legge e leggi sportive
Depositato entro 30 giorni. Eventuale annullamento non pregiudica diritti acquisiti dai terzi di buona fede in base agli atti compiuti*

Per tutti i ricorsi: entro 10 giorni viene fissata udienza, a non meno di 20 giorni.



Nei giudizi disciplinari il TF può disporre il non luogo a procedere o irrogare la sanzione che ritiene di giustizia.

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Giudica in secondo grado sui ricorsi presentati contro le decisioni del TF e contro le decisioni dei GS, in qualità di Corte Sportiva di Appello.

Decide inoltre sulle ricusazioni dei GS e Giudici Federali, su riabilitazione, su ricorso per revisione e per revocazione.

PRIMA SEZIONE:

decide in via definitiva su

-) ricorsi contro decisioni GS*
-) ricorsi contro decisioni I sezione TF*
-) ricusazione GS, giudici del TF e giudici II sezione CFA*
-) ricorsi per revisione delle decisioni giudici I grado e II sez CFA*
-) riabilitazione*

SECONDA SEZIONE:

decide in via definitiva

-) ricorsi contro decisioni II sezione TF*
-) ricusazioni giudici I sezione CFA*
-) istanze di revisione delle decisioni I sezione CFA*
-) ricorsi per revocazione*

I ricorsi contro decisioni del TF entro 15 giorni dalla comunicazione decisione. Non possono proporsi questioni nuove, non può dedurre nuove prove (salvo dimostrazione di non poterle dedurre a cause a lui non imputabili), non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il primo grado.

Entro 10 giorni il presidente della CFA fissa udienza. Questo NON sospende esecuzione decisione: tuttavia il Presidente può disporre la sospensione se ricorrono gravi motivi.

Tutte le decisioni di I grado sono immediatamente esecutive: solo in materia disciplinare CFA può disporre sospensione se ricorrono gravissimi motivi.

Qualsiasi decisione degli Organi Giudicanti che comporta perdita di posizione di classifica acquisita sul campo con conseguenze su assegnazione titolo o retrocessione, NON determina effetti automatici su chi di fatto ha beneficiato delle decisioni.

Spetta solo al Consiglio Federale sulla base di merito sportivo attribuzione di titolo o partecipazione ad un campionato.

Il giudice di appello riforma in tutto o in parte il I grado oppure lo conferma, rigettando il ricorso.

Quando definisce un giudizio, in caso di particolare complessità, può depositare la Motivazione entro 10 giorni dopo la decisione. Fino alla pubblicazione della motivazione NON è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.



Quando ricorso presentato dal solo soggetto sanzionato, Il giudice NON può irrogare pene più severe.

La decisione di I grado è di 90 giorni, quella di II è di 60 giorni.

Se decisione è annullata dal Collegio di Garanzia dello Sport, la pronuncia su quanto rinviato è di 60 giorni.

Termini sospesi se

-) azione penale*
-) necessari accertamenti in cui necessaria collaborazione incolpato*
-) impedimento incolpato o difensore*
-) impedimenti del collegio giudicante*

Estinzione del giudizio disciplinare estingue azione e tutti atti del procedimento. La dichiarazione di estinzione può essere impugnata da interessato o, se interviene nel II grado o nel rinvio, Procuratore Generale dello Sport può impugnarlo davanti al Collegio Di Garanzia dello Sport.

FIN deve trasmettere provvedimenti sanzionatori al CONI passati in giudicato.

Le decisioni definitive emesse dagli OG sono trascritte nel Casellario Federale

TITOLO VIII - RAPPORTI TRA ORGANI DI GIUSTIZIA E AUTORITÀ GIUDIZIARIE

Gli OG, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale, fermo restando il divieto di pubblicazione.

Il PF, ove acquisisca notizia di reati procedibili d'ufficio, provvede a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente e darne contestuale avviso al Presidente FIN.

La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare per quanto riguarda la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare per quanto riguarda che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, fermo restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo di qualificare giuridicamente il fatto nell'ordinamento sportivo.

TITOLO IX - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ordinamento federale è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.



Sono escluse materie di doping e quelle che hanno comportato sanzioni tecnico-disciplinari di durata inferiore a 90 giorni ed a 10.000 €.

Ricorso è ammesso solo per violazioni di norme di diritto o per omessa o insufficiente motivazione.

Possono proporre ricorso parti nei confronti delle quali è stata pronunciata decisione o la Procura Generale dello Sport.

Su particolari controversie definite in accordo con il CONI è questo collegio a pronunciarsi in unico grado.

TITOLO X - REVISIONE E REVOCAZIONE

REVISIONE: nei giudizi disciplinari tutte decisioni irrevocabili possono essere impugnate dai soggetti sanzionati dalla CFA se

-) inconciliabilità con altra decisione irrevocabile,
-) nuove prove di non colpevolezza
-) falsità in atti o altro illecito

Questi elementi devono essere tali, se accertati, da prosciogliere il soggetto.

Unico grado davanti alla CFA.

Se accolta CFA revoca condanna e proscioglie con provvedimento non impugnabile.

Se rigettato è impugnabile presso il Collegio di Garanzia dello Sport.

Revisione inammissibile se ricorrente ha agito davanti all'autorità giudiziaria.

REVOCAZIONE: nei giudizi irrevocabili non disciplinari possono essere revocate se decisione dipende da un errore di fatto risultato incontrovertibilmente da documenti successivi.

Unico grado davanti alla CFA.

Se accolta CFA revoca condanna e proscioglie con provvedimento non impugnabile.

Se rigettato è impugnabile presso il Collegio di Garanzia dello Sport.

Revocazione inammissibile se ricorrente ha agito davanti all'autorità giudiziaria.

TITOLO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il decorso dei termini procedurali è sospeso di diritto dal 01 agosto al 31 agosto. Questa sospensione NON si applica all'antidoping.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica il Codice di Giustizia CONI. In mancanza ulteriore OG conformano le proprie attività ai processi civili e penali, con il carattere informale dei procedimenti di giustizia sportiva.

Al Collegio di Garanzia dello Sport sono devolute le controversie non altrimenti impugnabili nell'ordinamento federale a far data dal 01/07/2014.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.